

GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Sono enti di carattere ecclesiastico, dotati di personalità giuridica, che perseguono una **finalità di culto o di religione**



Le finalità perseguite non si esauriscono dunque a quelle «civiche, solidaristiche e di utilità sociale» promosse dalla Riforma del Terzo Settore



Il legislatore ha tenuto conto di tale peculiarità nel definire **modalità particolari di partecipazione** degli enti ecclesiastici al Terzo Settore



«RAMO DELL'ENTE RELIGIOSO»

IL RAMO DELL'ENTE RELIGIOSO

Definisce una modalità limitata di partecipazione degli enti ecclesiastici al Terzo Settore



NON si tiene conto della loro qualifica soggettiva, ma dello **svolgimento delle attività di interesse generale**



Il ramo del **Terzo Settore** dell'ente religioso si costituisce alle condizioni indicate all'**art. 4, comma 3, D.Lgs. 117/2017**



Il ramo dell'**Impresa Sociale** dell'ente religioso si costituisce alle condizioni indicate all'**art. 1, comma 3, D.Lgs. 112/2017**

Art. 4, comma 3, D.Lgs. 117/2017 e

Art. 1, comma 3, D.Lgs. 112/2017

Entrambe le norme prevedono che la costituzione del ramo sia **limitata allo svolgimento delle attività di interesse generale** e sia subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) l'adozione di un **regolamento**
- 2) la costituzione di un **patrimonio destinato**
- 3) la tenuta di **scritture contabili separate**

IL REGOLAMENTO

Gli enti ecclesiastici sono tenuti ad adottare un regolamento, nella forma dell'**atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, **recepisca le norme del Codice del Terzo Settore o del decreto sull'Impresa Sociale**.

Il regolamento deve essere **depositato nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore**.

IL PATRIMONIO DESTINATO

La destinazione del patrimonio costituisce una **novità** introdotta dalla Riforma del Terzo Settore per il ramo dell'ente religioso: non era infatti previsto per il ramo Onlus



Il patrimonio destinato del **ramo del terzo settore dell'ente religioso** soggiace al principio di devoluzione di cui agli artt. 9 D.Lgs. 117/2017: in caso di estinzione o scioglimento dell'ente **il patrimonio destinato residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore**



Al **ramo dell'impresa sociale dell'ente religioso** si applica invece l'art. 12 co. 5 D.Lgs. 112/2017, che sancisce una deroga al predetto principio di devoluzione del patrimonio: in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, **il patrimonio destinato residuo NON deve essere devoluto ad altri enti del terzo settore**

LE SCRITTURE CONTABILI SEPARATE

Il ramo del Terzo Settore dell'ente religioso deve tenere separatamente il bilancio di esercizio formato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017

Il ramo dell'Impresa Sociale dell'ente religioso deve tenere separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9 D.Lgs. 112/2017: libro giornale, libro degli inventari, bilancio di esercizio e bilancio sociale

FINE

GRAZIE